

# L'inconscio, la norma, la coscienza ottimale

*Lanfranco Marra, Roma*

Prima di esaminare la disciplina dell'ordinamento della professione di psicologo, formulerò alcune brevi considerazioni generali sulla funzione legislativa: ciò perché il taglio interpretativo che cercherò di dare al progetto di legge trae origine da queste considerazioni.

Le leggi sono sempre per loro natura un imperativo di fronte ad un dato di fatto. Pertanto, il legislatore è davvero colui che esprime il livello di coscienza (non il livello di comportamento effettivo) della collettività? o è colui che esprime il livello di coscienza massimale ed ottimale? o, ancora, è colui che esprime una tensione continua tra il livello di coscienza della collettività ed un livello di coscienza ottimale? Ma quale è il livello di coscienza ottimale? E come facciamo a determinarlo?

Personalmente penso la società civile come quella istituzione per la quale il livello utopico di realizzazione del bene sociale dovrebbe diventare un obiettivo sempre presente ma non totalizzante. In conseguenza di ciò non andrebbe più preso in considerazione, almeno a livello di dettame di base, il fattore costume.

Per questo il legislatore, all'interno della società, non può rinunciare a misurarsi con il livello di coscienza ottimale, non può non tendere ad esso; deve, in una parola, tentare di modificare il livello di coscienza della collettività regolamentando i livelli di comportamento.

Evidentemente il legislatore fa ciò sulla base di un giudizio di valore del tipo di società che ritiene migliore e che intende realizzare.

Ma il legislatore nella ricerca di questo tipo di società e del livello utopico del bene sociale deve ricordare che l'utopia rimane tale e ciò nonostante non deve cessare di perseguirla. Solo questa apparente incongruenza rende possibile il mantenimento di una tensione morale e civile indispensabile per ogni attività legislativa.

Per fare questo il legislatore deve costantemente informarsi ed uniformarsi ad una visione corretta del diritto e della legge.

Questi non possono essere più fondati e legittimati in maniera astratta e speculativa a partire da una essenza pre-data dell'uomo ma su una progettata essenza della società e dell'uomo che ne renda possibile l'esistenza individuando bisogni, possibilità ed aspirazioni.

Questo comporta che è sempre necessaria una analisi completa delle situazioni di fatto e cioè delle attuali condizioni e delle convinzioni dominanti della società così come degli sviluppi che in concreto possono produrre le idee più feconde anche se non dominanti. Ne deriva un no drastico alla legge come ideologia ma, insieme, un incondizionato sì ai « valori » come utopia, senza il quale ogni ordinamento giuridico rischierebbe di andare in rovina e di esaurirsi nella difesa di ciò che esiste.

Per questo la legge dovrebbe essere necessariamente l'espressione di ciò che è stato e di ciò che è cambiato, e nello stesso tempo l'anticipazione di ciò che verrà e che si sta evolvendo. Essa deve esprimere perciò una tensione tra i livelli di comportamento, quelli di coscienza della collettività e di coscienza ot-

timale; solamente in questa difficile mediazione il legislatore eviterà di esprimere solamente livelli di coscienza ottimali e quindi estremamente soggettivi correndo il rischio, per questa via, di trasformarsi in un « tiranno » totalizzante.

In questo contesto colui che esamina un progetto di legge può e deve determinare se esso esprima o no il livello di coscienza della collettività e se quindi esso sia restrittivo o riduttivo rispetto a questa coscienza, nel senso che imponga un comportamento già superato da quello effettivo e dalla coscienza della collettività; o se essa sia costrittiva, nel senso cioè che non corrisponda che in minima o in nessuna misura al grado di coscienza della collettività così da trasformarsi in ultima analisi in una violenza ideologica. In questa luce vanno esaminate le nuove norme con la provvisorietà di giudizio che impongono la possibilità di emendamento e l'assenza di verifiche.

Queste norme si propongono di regolamentare una materia (l'ordinamento della professione di psicologo) per troppo tempo priva di disciplina e di tutela. Nello stesso tempo esse si sforzano di introdurre i lineamenti di una figura (lo psicoterapeuta) che meglio corrisponda al modello proposto da una società in cui l'esigenza della cura della salute mentale si è sempre più affermata.

Come è noto il disegno di legge (approvato al Senato ed ora in discussione alle Commissioni della Camera) è frutto di un lunghissimo e travagliato iter legislativo e di un elaborato, complesso e per alcuni versi aspro dibattito culturale e politico. A ciò deve aggiungersi tutto il bagaglio di esperienze acquisite a partire dalla istituzione delle facoltà di psicologia.

Per questo motivo era lecito attendersi un progetto di legge che fosse caratterizzato dalla esigenza da un lato di regolamentare l'esistente e dall'altro di individuare i livelli di coscienza della collettività e quelli ottimali.

Questa esigenza esce mortificata dal progetto di legge; esso obbedisce, nei fatti, alla sola esigenza di arrivare comunque ed ad ogni costo alla regolamenta-

zione della professione dello psicologo. Questo poteva essere legittimo e lodevole se il legislatore si fosse limitato a regolamentare solo questa materia. Era questo l'intento conscio del legislatore, l'esigenza dichiarata della legge. Ma accanto a quella conscia ha agito un'altra motivazione (inconscia): delimitare, mortificare e forse impedire nel lungo tempo altre professionalità e competenze singole ed associative.

Il legislatore ha così, per via surrettizia, regolamentato altre materie determinando preclusioni ed operando chiusure, ignorando perfino i livelli di comportamento esistenti, compromettendo una più dettagliata e specifica regolamentazione che pure appare necessaria.

Il progetto di legge risulta così la sintesi di una mediazione ambigua perché animata da motivazioni alcune conscie ed altre inconscie. La riprova di quanto ho affermato risiede nella sostanza stessa del progetto di legge; esso è, per alcune materie un progetto definitivo, per altre invece una legge cornice o quadro da riempire e completare successivamente. Ma poiché esso tecnicamente non è una legge cornice o quadro l'esigenza di completare la regolamentazione viene affidata, nei fatti, a criteri e poteri ampiamente discrezionali. Il risultato è una oscillazione continua che si trasforma in contraddizione molto forte fra il desiderio inconscio di non regolamentare alcuni livelli esistenti e quello di individuare e codificare livelli di coscienza ottimali.

Ma molto spesso le indicazioni di « valori » implicite nella legge da un lato diventano delle vere e proprie fughe in avanti assolutamente irraggiungibili e dall'altro travolgono e "violentano" gradi acquisiti della coscienza collettiva e comportamenti esistenti. Nell'intento di dimostrare questo assunto prenderò in esame tre aspetti del progetto relativi rispettivamente alla individuazione delle competenze, alla formazione ed alle norme transitorie.

La scelta è motivata non solo dal fatto che si tratta di materie relevantissime e caratterizzanti l'intero progetto ma anche dalla considerazione che qui più che

altrove appare evidente come il legislatore abbia di volta in volta legiferato sotto spinte, motivazioni in contrasto con quelle dichiarate e per questo inconse, motivazioni che appaiono diffusamente di natura ideologica. Il progetto di legge come è noto, nella individuazione e nella disciplina delle attività psicoterapeutiche ha accorpato anche quelle analitiche suscitando così i più forti contrasti di tutta la legge.

Se appariva ed appare ineludibile ed improcrastinabile l'esigenza di una regolamentazione della materia la via scelta dal legislatore non può essere condivisa.

Il legislatore infatti inconsciamente è partito dal presupposto che la psicoanalisi non abbia uno statuto, teorico pratico ed epistemologico proprio e per questo ha negato che essa abbia una propria e peculiare specificità. Questa scelta contraddice non solo una parte rilevante della storia del pensiero e della cultura del nostro secolo ma mortifica e nega gli approdi di una scoperta, come quella di Freud e dei suoi seguaci, unanimemente riconosciuta come una vera e propria « rivoluzione » nell'ambito delle scienze dello spirito.

Questa scelta operata dal legislatore appare perciò disancorata sia dalla situazione esistente sia dalle acquisizioni della coscienza della collettività. Tale scelta inoltre non può essere giustificata e legittimata con il ricorso ai livelli di coscienza ottimale ed ai « valori » per la realizzazione di un miglior tipo di società.

Al di fuori, infatti, di « sacche » di pregiudizio nessuno oggi nega importanza, rilievo e dignità culturale alla psicoanalisi ed alla sua prassi terapeutica ne tanto-meno nessuno sostiene che la psicoanalisi sia un danno ed un bubbone da estirpare; o forse questo è il progetto inconscio della legge? Ma il legislatore è andato oltre; ha evitato anche di misurarsi con i livelli di comportamento perpetuando e normativizzando una confusione che tanto disorientamento e danno crea nella collettività a scapito della tutela della salute pubblica che pure era uno degli obiettivi del progetto di legge.

Qual è infatti la situazione oggi esistente? Nel nostro

paese vi è una grande confusione tra psicologia, psicoterapia e psicoanalisi cosicché queste tre discipline e prassi terapeutiche vengono comunemente ritenute omogenee se non identiche.

La conseguenza di questa situazione è che i cittadini non hanno la possibilità di operare una scelta mirata e che esercitano la psicoanalisi operatori privi di una specifica preparazione e formazione.

Il legislatore ha perpetuato questa confusione; ed infatti se è vero che esso ha ancorato la possibilità dell'esercizio della psicoanalisi al conseguimento della laurea solo in medicina e psicologia (scelta anche questa discutibile) non ha regolamentato la specificità formativa e professionale. Cosicché il progetto di legge appare da un lato restrittivo e riduttivo e dall'altro costrittivo.

Analogo discorso può essere fatto per le normative in materia di formazione. Il progetto di legge ha affidato nei fatti alla sola struttura universitaria il compito di tale formazione attribuendone ruoli e competenze relevantissimi se non esclusivi. La scelta della legge sembra obbedire alla logica che il compito della formazione, soprattutto in materia così delicata, debba essere riservato allo Stato ed alle sue istituzioni.

Questa è la ideologia che ha indirizzato il legislatore, ma anche questa appare discutibile e non può essere condivisa.

Essa infatti da un lato contrasta con i principi del pluralismo in materia di educazione e formazione stabiliti dalla Costituzione e peraltro già presenti per altri campi nell'ordinamento e nelle prassi del nostro paese e dall'altro ha affidato alle Università un compito che non sono assolutamente in grado di assolvere.

Non mi riferisco ovviamente solo alla situazione esistente delle strutture universitarie (che certo possono e debbono essere migliorate) ma mi riferisco alla specificità della formazione della psicoterapia in generale e delle psicoanalisi in particolare che difficilmente può essere assolta dalle università.

È vero che il progetto di legge, sia pure in maniera limitata, recepisce il pluralismo della formazione ri-

conoscendo tale possibilità ad istituti riconosciuti dallo Stato, ma ancora tale possibilità al riconoscimento dello Stato ed a convenzioni con le Università.

Sicché, allo stato, questa possibilità di pluralismo è nei fatti fortemente negata e condizionata. Con questo non voglio affermare e sostenere che tali istituti debbano operare al di fuori di ogni controllo ma ad essi va riconosciuta autonomia non solo giuridica ma soprattutto culturale.

Anche in questa materia il legislatore ha invece legiferato sotto la spinta di motivazioni ideologiche travolgendo situazioni esistenti ormai acquisite dalla coscienza della collettività. Esistono infatti nel nostro Paese scuole di formazione psicoanalitica di grande tradizione culturale, didattica e scientifica; il progetto di legge le mortifica oltre ogni ragionevole motivo e senza giustificazione alcuna, pregiudicandone la loro stessa sussistenza.

Il legislatore ha anche qui operato sulla base di una sua visione che per essere disancorata e dalla situazione esistente e dalla coscienza acquisita appare dettata da una logica, speriamo inconscia, di punizione e di vessazione.

Identico è il risultato per quanto riguarda le norme transitorie; esse sono dirette a regolamentare, nel primo periodo della legge, l'iscrizione agli albi professionali o di diritto o mediante la sessione speciale di esame.

Ma anche queste norme offrono soluzioni inaccettabili e fortemente discriminatorie. Esse infatti limitano fortemente le iscrizioni di diritto riservandole quasi esclusivamente a coloro che hanno operato presso istituzioni o strutture pubbliche mortificando ancora una volta competenze personali ed associative.

Il legislatore ha codificato ignorando completamente le situazioni esistenti e quelle pregresse stabilendo un astratto principio di prevalenza dello Stato e delle sue istituzioni, ha fatto ricadere su incolpevoli operatori la propria inerzia e le proprie contraddizioni.

La soluzione è ancora più grave per quanto riguarda i requisiti per accedere alla sessione speciale del-

l'esame di Stato; le norme perpetuano il progetto di mortificare la psicoanalisi addirittura in contrasto con quanto stabilito nello stesso progetto di legge.

Mentre infatti esso ha riconosciuto una pur limitatissima specificità alla psicoterapia ed alla psicoanalisi con l'introduzione dell'elenco speciale non ha lasciato alcuna traccia di questa differenziazione nelle norme relative agli esami. Anche in questo caso ha accorpato professionalità diverse, ha mancato di individuare le necessarie diversità sia per quanto riguarda le materie sia per quanto riguarda le stesse modalità dell'esame, ha completamente " dimenticato » di regolamentare la specificità per l'accesso all'elenco speciale.

Qui, più che altrove, ha operato una tendenza restrittiva e costrittiva, una volontà punitiva, una assenza totale di qualsiasi utopia riformatrice. Per questo, a conclusione di queste brevi note, mi pare di poter affermare, al di fuori di ogni pre-giudizio o pretesa egemonica di parte che il progetto dovrà essere emendato recuperando serenità di giudizio e giustizia sostanziale; tale recupero non potrà non giovare all'intera collettività.